

	Ente <p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI CALCIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Provincia di Bergamo</b></p> <p style="text-align: center;">Codice Ente 10045</p>	Numero <p style="text-align: center;">22</p>	Data <p style="text-align: center;">30/06/2020</p>
Oggetto: INTERVENTI SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 DOVUTI ALL'EMERGENZA SANITARIA - MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. - COMPONENTE TARI			

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – **seduta a porte chiuse**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore 20:00 nella solita sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	presenti/assenti
1	COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE	presente
2	CIGOgnANI GIUSEPPE	presente
3	MERCANDELLI MARIO LUIGI	presente
4	SALINI SONIA	presente
5	SAVOLDI SERGIO	presente
6	PATELLI VALENTINA	presente
7	RANGHETTI FRANCESCA	presente
8	CARMINATI CRISTINA	presente
9	VEZZOLI LODOVICO	presente
10	QUARTINI PIETRO	presente
11	VEZZOLI ANNUNZIO	presente
12	VEZZOLI FRANCA ELISABETTA	presente
13	RANGHETTI MARCELLO	presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i seguenti Assessori esterni: RAVELLA DOMENICO, PATELLI PATRIZIA GIUDITTA.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto al numero 7 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta deliberativa concernente l'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

**SENTITI** i vari interventi come di seguito riassunti:

ASSESSORE al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia: relaziona in merito a quanto in oggetto, in collaborazione con la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Consigliere QUARTINI PIETRO (Capogruppo del Gruppo Consiliare "ASCOLTIAMO CALCIO"): dichiara di essere d'accordo e chiede alcuni chiarimenti;

ASSESSORE al Bilancio: precisa che nella gestione dei rifiuti, nel periodo della pandemia, il Comune non ha avuto risparmi, in quanto il servizio è stato integralmente svolto;

Consigliere QUARTINI PIETRO: chiede chiarimenti sul finanziamento della differenza tra il costo del servizio e quanto pagato dagli utenti;

ASSESSORE al Bilancio: precisa che la mancata entrata verrà coperta nel piano finanziario, se ci sarà la possibilità sulla base delle disposizioni Arera. Le tariffe sono uguali a quelle dell'anno scorso. Le utenze non domestiche non comprendono quelle categorie che si presume non abbiano chiuso nel periodo della pandemia. Se tali attività sono state chiuse in tale periodo, possono comunicarlo, presentando apposita autocertificazione e verrà ricalcolata la bolletta, applicando la riduzione del 25%. Anche le utenze domestiche per usufruire della riduzione devono essere in regola con il pagamento degli anni 2018 e 2019;

**PRESO ATTO** che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri;

**RITENUTA** esaurita la discussione;

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e successive modifiche e integrazioni;

**RITENUTO** di poter procedere con la votazione;

**ATTESO** che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli	n° 13
Contrari	n° 0
Astenuti	n° 0

### DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa concernente l'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

**RITENUTO** di procedere con la votazione dell'immediata eseguibilità del presente atto;

**ATTESO** che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli	n° 13
Contrari	n° 0
Astenuti	n° 0

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all'integrale registrazione audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione.**

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
Elena Antonia Cleofe Comendulli  
*Sottoscritto digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Franca Moroli  
*Sottoscritto digitalmente*

---



Ente

## COMUNE DI CALCIO

*Provincia di Bergamo*

Codice Ente 10045

Proposta al Consiglio Comunale N. 31 del 22/06/2020

OGGETTO: INTERVENTI SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 DOVUTI ALL'EMERGENZA SANITARIA - MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. - COMPONENTE TARI

PRESO ATTO che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intero Comune di Calcio, con ricadute negative su tutta la popolazione, sulle attività economiche e sentita, da parte di questa Amministrazione, la necessità di ridurre il carico tributario nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche, con l'introduzione di contributi specifici che evitino, nel contempo, l'aggravio sulle altre utenze, che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

EVIDENZIATO che l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che la tassa rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sono a carico dell'utilizzatore;

PRECISATO CHE:

- il comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla norma vigente”;

- il comma 660, della legge n.147/2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158 del 5.5.2020 che prevede una riduzione dei coefficienti di produzione rifiuti per i periodi di sospensione obbligatoria o facoltativa per le utenze non domestiche e agevolazioni per utenze domestiche disagiate;

RICHIAMATA la nota Ifel del 31 maggio 2020 in merito alla deliberazione Arera 158/2020 nella quale si legge *che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze.*

*Nell'ambito di questa potestà il Comune può concedere alle utenze colpite dalle chiusure degli scorsi mesi, diverse agevolazioni di dimensione generalmente più ampia di quanto previsto dall'Autorità, come ad esempio introdurre una percentuale di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, di misura anche superiore al 25%.*

*Non esiste alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio del Comune, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria*

*da Covid-19, ma è comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA.*

*LA NOTA IFEL del 31 maggio 2020, considera che l'intervento dell'Autorità Arera, infatti, per quanto animato dalle più condivisibili intenzioni di prevedere una riduzione del prelievo sui rifiuti per le attività economiche chiuse per legge o per necessità, ha di fatto determinato un risultato "minimo" rispetto ai più sostanziosi interventi finora attuati dai Comuni su tutto il territorio nazionale, sulla base dell'autonomia ad essi conferita dalla legge in materia di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle predeterminate dalla normativa sulla TARI, da finanziare con risorse derivanti dalla fiscalità generale, e quindi derivanti dal proprio bilancio.*

*CIO NONOSTANTE, si deve comunque ritenere che non si possa prescindere dall'orientamento dettato dall'Arera, non solo in ossequio alla potestà regolatoria ad essa conferita dalla legge di bilancio 2018 (art.1, co.527), ma anche in considerazione della duplice necessità di evitare problematiche "regolatorie" su un argomento sostanzialmente marginale, nonché di abbattere i possibili rischi di contestazione delle scelte del comune da parte di singoli contribuenti o associazioni di categoria che possano per qualche motivo ritenersi danneggiati.*

*LA DELIBERA 158/2020 sull' "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza.*

*SEMPRE LA NOTA IFEL rimarca che la copertura dei benefici delineati dall'Autorità, infatti, viene rimandata nella del. 158 a un generico "successivo provvedimento". Tale previsione genera ulteriori dubbi nelle amministrazioni locali, chiamate in questi giorni a rispondere alle richieste che arrivano, in particolare, dal mondo produttivo e commerciale. Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, SIA POSSIBILE DELIBERARE NELL'IMMEDIATO, oltre a proroghe dei tempi di*

*pagamento, ANCHE RIDUZIONI RELATIVE ALLA TARI O ALLA TARIFFA CORRISPETTIVA DA FINANZIARE CON MEZZI PROPRI DELL'ENTE COMUNQUE NEL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI PREVISIONALI.*

*LE AGEVOLAZIONI minime definite dalla del. 158 sono determinabili attraverso il calcolo a valle della riduzione della quota variabile della tariffa di ciascuna UND, che fornisce una misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure. Questo procedimento apparentemente semplificato equivale al calcolo proposto dalla delibera 158, ma evita l'effetto, peraltro non prescritto dall'ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe "in equilibrio" cioè assicurando automaticamente l'invarianza del gettito acquisibile. Questa semplificazione non confligge con l'impostazione di ARERA, che prospetta un calcolo sui livelli minimi e massimi dei valori Kd, in quanto il Comune che ha applicato tale metodo ha già scelto nel 2019 un livello ritenuto congruo di ciascun coefficiente, entro i limiti derogatori di cui al comma 652 della legge 147/2013, attualmente vigente;*

*LE RIDUZIONI FACOLTATIVE PER LE UTENZE DOMESTICHE (art. 3): la Delibera consente facoltativamente l'applicazione di un'agevolazione alle "utenze domestiche economicamente svantaggiate" sul modello del bonus sociale di cui all'art. 57-bis del Dl. n. 124/2019, le cui condizioni di accesso sono le medesime di quelle già previste per gli analoghi bonus previsti per il Settore del gas, idrico e dell'energia elettrica. Il bonus dovrebbe essere quantificato dall'Ente territorialmente competente in accordo con il Comune. Ifel ritiene che debba essere il Comune a decidere se adottare questo criterio, tenendo presente che la massima riduzione accordabile riguarda l'intero ammontare della quota variabile.*

CONSIDERATO che in questa sede il Consiglio Comunale ha ritenuto di confermare per l'anno 2020 le tariffe stabilite per l'anno 2019;

RITENUTO di introdurre una riduzione al prelievo sui rifiuti sia per le unità domestiche che per quelle non domestiche a seguito dell'emergenza COVID-19 da finanziare attraverso il ricorso a

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi del comma 660, della legge n.147/2013;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI resi dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Economico in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) DI INTEGRARE con il comma 7 l'art. 23 del vigente Regolamento I.U.C. (parte Tari) stabilendo che "la giunta Comunale può stabilire la concessione di RIDUZIONI da calcolare anche sul TOTALE DEL PRELIEVO SUI RIFIUTI sia per le unità domestiche che per quelle non domestiche per particolari situazioni socio-economiche e epidemiologiche con finanziamento a carico del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 660 della legge n. 143/2013";
  
- 2) DI APPROVARE, IN QUESTA, PER ECONOMIA NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, UNA RIDUZIONE DEL 25% sul totale del prelievo per rifiuti sia per le utenze domestiche che non domestiche con esclusione di alcune categorie (successivamente indicate) a seguito dell'emergenza COVID-19 da finanziare attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente ai sensi del comma 660, della legge n.147/2013; la riduzione opererà nei casi in cui l'utenza



provveda al versamento di quanto dovuto nei tempi stabiliti e si trovi nella condizione di non aver alcun tipo di arretrato per la tariffa rifiuti. Decorsi i termini saranno applicate le sanzioni e gli interessi di legge; nel particolare si fa riferimento alla Risoluzione MEF 5/df 8 giugno 2020 – “(Conti Corte dei Conti sezione di controllo per il Piemonte Parere n. 7/Par./2007, Corte dei Conti sezione di controllo per la regione siciliana decisione n. 106 del 2014 e Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia parere n. 140 del 2018). In dette pronunce la Corte ha affermato che sul punto è consolidato il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, per cui l’ente locale non può rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle scadenze stabilite.

3) LA RIDUZIONE DEL PRELIEVO TARIFFA RIFIUTI sarà concessa in assenza di autocertificazione, con esclusione delle seguenti Categorie non domestiche:

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta;
9-Casa di cura e riposo;
10 ospedali e attività similari;
12-banche e istituti di credito;
14 Farmacia, erborista, tabaccaio;
14a Edicola;
20 Attività industriali con capannoni di produzione;
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria;
26 Plurilicenze alimentari;
27 ortofrutta e pescheria;
28 Ipermercati di generi misti

4) ALL’UTENZA NON DOMESTICA, inserita in una delle categorie di cui al D.P.R. 158/1999, è tuttavia possibile, l’applicazione della riduzione mediante

- autocertificazione che attesti "oggettivamente" il periodo di sospensione; tale autocertificazione deve giungere al protocollo dell'ente entro il 30 Settembre 2020;
- 5) DI QUANTIFICARE in presunti € 130.000,00 la riduzione al prelievo sui rifiuti finanziando la relativa spesa con i fondi propri del bilancio dell'Ente di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;
- 6) DI TRASMETTERE a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998;
- 7) LA PRESENTE DELIBERAZIONE è dichiarata immediatamente eseguibile.

***Parere Tecnico***

---

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Bottoli Teresina Graziella)  
*Sottoscritto digitalmente*

---